



Roma, lì 10/06/2025
Rep. n. 35/2025

**Decreto Rettorale
n. 35/2025**

**SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE
30 DICEMBRE 2010 N. 240**

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto lo Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 47 del 14 febbraio 2017;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 13 del 4 luglio 2012;
- Visto il Decreto Rettorale n. 30/2014 del 23.12.2014 con il quale è emanato il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010;
- Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei Professori e Ricercatori emanato con Decreto Rettorale n. 45 del 18 novembre 2022
- Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 24, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (L. 79/2022);
- Visto l'art. 14, comma 6-quinquiesdecies, del DL 36/2022, convertito dalla legge 79/2022, laddove è previsto che, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal PNRR e dal Programma Nazionale Ricerca 2021-2027;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2025 che autorizzano l'attivazione della procedura pubblica di selezione finalizzata al conferimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della citata legge n. 240/2010;
- Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo;

D E C R E T A



Art. 1 **Numero dei posti**

1. È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi ai sensi della lettera a) dell'art. 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:

Facoltà di Scienze della Comunicazione

Settore concorsuale: 13/ECON-07;

Settore Scientifico-Disciplinare: ECON-07/A (già SECS-P/08)

Posto 1 - regime di impegno a tempo definito

Attività di ricerca: È richiesta la documentata attività di ricerca nell'ambito di studio e ricerca nel campo del management e della comunicazione d'impresa e la capacità di inserirsi nel dibattito recente, comprovando una conoscenza dei fenomeni che riguardano la comunicazione esterna e interna delle imprese. In particolare, in relazione alle esigenze della facoltà è anche in virtù del percorso della Laurea Magistrale, dovrà dimostrare un'attività di ricerca nel campo del management e della comunicazione in ambito culturale.

Il candidato dovrà inoltre possedere competenza ed esperienza di ricerca di base e applicata con metodi qualitativi e quantitativi.

Attività didattica: L'attività didattica sarà svolta prevalentemente negli insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare oggetto del bando, nonché negli altri insegnamenti ricadenti nel macro-settore concorsuale.

Le singole attività didattiche saranno sviluppate, nel rispetto del modello psicopedagogico adottato dall'Università, attraverso lo svolgimento di aule virtuali, classi interattive, esercitazioni ed attività di tutoraggio. Il ricercatore si occuperà dell'organizzazione dei percorsi didattici, delle verifiche periodiche di apprendimento, delle commissioni di esame, delle tesi di laurea, e potrà essere selezionato come membro della commissione in sedute di laurea.

Il candidato dovrà dimostrare esperienza nell'attività didattica con particolare riferimento agli insegnamenti svolti in modalità telematica. Saranno specificatamente valutate: le attività di e-teaching ed e-tutoring in ambito universitario svolte utilizzando sistemi di interazione a distanza sincroni (es.: aule virtuali, classi interattive) e asincroni; esperienze dimostrabili nella preparazione di contenuti digitali di supporto e orientamento (es.: mappe concettuali, pianificazioni didattiche) e didattici (es.: schede ed articoli di approfondimento, slideshows, testi, sitografie, materiali multimediali, esercizi interattivi), e nella gestione di corsi, erogazioni e classi di studenti attraverso ambienti di apprendimento online; l'applicazione di modelli di valutazione in itinere di studenti e classi utilizzando strumenti di tracciamento, reportistica e Learning analytics.

Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ed alle esigenze didattiche dei corsi di studio erogati a studenti stranieri, nonché alla necessità di partecipare a progetti di ricerca internazionali, è richiesta una ottima conoscenza della lingua inglese.

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12

3. Il ricercatore a tempo determinato svolgerà attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.



4. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i seguenti candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca italiano o titolo equivalente conseguito all'estero ed in possesso degli ulteriori requisiti ai sensi dell'art. 24 comma 2, lett. b) della Legge 240/2010 indicati nell'art.1, comma 2 a seguito di verifica dell'Amministrazione.

2. Non possono, tuttavia, partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d, del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- d) i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
- e) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un docente afferente alla Facoltà che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

4. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, citato in premessa, il contratto del ricercatore è incompatibile con analoghi contestuali contratti stipulati presso altri Atenei e il relativo emolumento non è cumulabile con la borsa di dottorato di ricerca, con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio e di ricerca.

6. Ai sensi dell'art. 49 del D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito con modificazioni nella Legge 4.4.2012, n. 35, per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La procedura di presentazione della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione,



esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata <https://uninettuno.esse3.cineca.it/>

Il candidato dovrà effettuare la Registrazione dei propri dati personali; al termine di questa prima fase verrà rilasciato dal sistema il nome utente mentre la password verrà creata dallo stesso candidato.

Il candidato dovrà poi accedere con le proprie credenziali alla voce di menu **Concorsi** e seguire la procedura.

4. Il candidato è tenuto a caricare gli allegati richiesti nella procedura segnalati in fase di compilazione della domanda.

5. Alla conclusione del procedimento, il candidato dovrà procedere al pagamento di un contributo per le spese procedurali, senza diritto al rimborso in caso di mancata partecipazione per qualsiasi ragione, pari a € 60,00 (sessanta/00 euro), con apposito Bollettino PgoPA.

6. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa Università oltre il termine di cui al presente articolo.

7. Nella domanda (**Allegato "A"**) il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

- a) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1;
- b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;
- d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- f) di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario;
- g) di non essere in grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un docente afferente alla Struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- h) di essere a conoscenza della situazione di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 5;
- i) di essere a conoscenza che è previsto l'obbligo di presenza in sede per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- l) (per i cittadini stranieri) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma, con l'eccezione di quella riferita alla lettera b) e l), comporta l'esclusione dalla procedura.

8. Nella domanda deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica, nonché il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

9. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.



10. I candidati con disabilità devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

11. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia ed autocertificato tramite il **modulo "B"** allegato;
- c) elenco delle pubblicazioni allegate da sottoporre a valutazione, debitamente sottoscritto, nonché eventuali dichiarazioni formulate ai sensi del citato D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni;

12. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo corrispondente al relativo elenco datato e firmato e vanno allegate esclusivamente in formato PDF.

Le pubblicazioni devono essere dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**modulo "C"**).

Per la presentazione delle pubblicazioni si rimanda anche all'art. 5.

13. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

14. In caso di partecipazione a più procedure, ciascuna domanda di ammissione, con la relativa documentazione, deve essere presentata separatamente.

15. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

16. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

17. Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste all'Ufficio Risorse Umane (n. telefono 06-69207648 digitando direttamente il codice 248), e-mail alessio.marino@uninettunouniversity.net.

Art. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.



Art. 5 **Pubblicazioni**

1. Ai sensi del D.M. 25.5.2011, n. 243, citato in premessa, sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
2. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere conformi all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 6 **Nomina della Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore con proprio decreto secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 240/2010. La stessa è composta da tre membri scelti tra professori universitari e ricercatori di adeguata qualificazione scientifica, di cui almeno uno di prima fascia con funzioni di Presidente, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando o settore affine. In caso di presenza di più professori di prima fascia il Presidente è eletto dalla Commissione. La Commissione potrà avvalersi dell'ausilio di esperti linguistici per la verifica delle competenze linguistiche richieste al bando.
2. Della nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.
3. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più tre mesi decorrenti dalla data di nomina.
4. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.

Art. 7 **Valutazione dei candidati**

Adempimenti della Commissione

1. La Commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, nel corso della prima riunione che può avvenire anche in modalità telematica, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, di cui al successivo comma 2, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, ai fini di quanto previsto dal successivo comma 5. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
2. Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione giudicatrice procede preliminarmente alla valutazione dei candidati esprimendo un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri individuati con D.M. 25.5.2011, n. 243, nonché sugli ulteriori requisiti di cui all'art. 24, comma 2, lett. b) legge 240/2010 indicati nell'art. 1.
3. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a 6 unità. I candidati sono tutti



ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La predetta discussione avverrà in italiano ed in una o più delle lingue straniere indicate nel bando.

4. La lista dei candidati ammessi alla discussione pubblica sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo all'indirizzo http://www.uninettunouniversity.net/it/ricercatori_TD.aspx almeno dieci giorni prima della data fissata. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza necessità di ulteriore comunicazione. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo. Per essere ammessi alla discussione i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, produrre fotocopia del documento medesimo e dichiarare in calce alla stessa che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

5. A conclusione della discussione pubblica la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentati dai candidati un punteggio. Ai titoli possono essere attribuiti fino a un massimo di 30 punti; alle pubblicazioni scientifiche possono essere attribuiti fino a un massimo di 60. La Commissione valuta inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, attribuendovi fino a un massimo di 10 punti. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è accertata l'adeguata conoscenza da parte dei candidati delle lingue straniere indicata nel bando. Confrontati gli esiti delle singole valutazioni, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza, individua il vincitore della procedura o delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze per le quali il posto bandito è stato richiesto.

Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata

6. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, sono approvati con Decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna dei verbali. Tale decreto è comunicato, unitamente alla relazione riassuntiva formulata dalla Commissione giudicatrice, alla struttura che ha proposto il bando per gli adempimenti successivi. La stessa struttura potrà decidere di non proporre la nomina del candidato idoneo, specificando i motivi di difformità, rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, del profilo professionale del candidato.

7. La chiamata del vincitore è disposta con decreto del Rettore.

8. La relazione riassuntiva è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.

Art. 8

Stipula del contratto individuale di lavoro e modalità di svolgimento dello stesso

1. La stipula del contratto individuale di lavoro è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

2. La titolarità del contratto non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari.

3. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, secondo il regime di impegno.

4. L'impegno orario complessivo del Ricercatore a tempo determinato è pari a 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito. L'attività di ricerca del ricercatore, nell'ambito del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, o in settori affini, si svolge obbligatoriamente presso la sede dell'Ateneo, almeno 2 giorni a settimana in caso di regime a tempo definito e almeno 3 giorni a settimana in regime a tempo pieno. L'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.



5. Il Ricercatore a tempo definito, nell'ambito dei propri doveri istituzionali annuali, al fine di assicurare una periodicità garantita di coordinamento delle attività di didattica e ricerca in sede, organizza la propria attività in modo da essere presente presso la sede dell'Ateneo, o in missione per conto dell'Ateneo, almeno 2 giorni a settimana.

6. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete alla Facoltà di appartenenza.

7. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Art. 9

Presentazione dei documenti

1. Il ricercatore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonché il documento sotto specificato:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:

- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);

b) certificazione attestante l'idoneità fisica all'impiego. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.

c) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenenti le seguenti indicazioni:

- di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un docente afferente alla Struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, dovranno produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato:

- a) le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nelle sopra indicate dichiarazioni dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione;
- b) il certificato di cui alla lettera d) del suddetto comma 1. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, i cittadini non appartenenti all'Unione devono presentare nel termine di trenta giorni sopra citato i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato attestante la cittadinanza;



- c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande;
 - d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino;
 - e) certificato attestante l'idoneità fisica di cui al comma 1, lettera d) sopra indicato.
4. I documenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) devono essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare i documenti stessi.
5. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
6. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
7. Agli atti e documenti di cui al precedente comma, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
8. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
9. Il ricercatore nominato sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di valutazione comparativa e degli eventuali procedimenti di assunzione in servizio, con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

Art. 11

Restituzione della documentazione

- 1. I candidati potranno richiedere, con apposita istanza da presentare dopo l'avvenuta emissione del decreto di accertamento della regolarità degli atti ed entro quattro mesi decorrenti dalla data del decreto stesso, la restituzione della documentazione presentata. L'Università procederà alla restituzione salvo contenzioso in atto.
- 2. L'interessato, previo accordo telefonico, dovrà presentarsi personalmente presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma, per ritirare la documentazione suddetta; potrà delegare per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
- 3. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 questa Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.



Art. 12
Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 241/90, Responsabile del procedimento è il dott. Pier Luigi Torre - Direttore Risorse Umane di Uninettuno, Corso Vittorio Emanuele II, 39 – 00186 Roma. Informazioni al numero 06/69207690, mail: pierluigi.torre@uninettunouniversity.net.

Art. 13
Pubblicità

1. Il presente decreto verrà reso disponibile sui siti web: dell'Ateneo (www.uninettunouniversity.net), del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea. Il relativo avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 14
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia.

IL RETTORE
(Prof.ssa Maria Amata Garito)